



TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Decreto n. 95

Benevento, 30/06/2020

Oggetto: Trattazione degli affari giudiziari nel periodo dal 1.07.2020 al 31.07.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ED IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Premesso che:

con decreti n. 89/20 del 12.6.20 e n. 81/20 del 27.05.20, ai sensi del'art.83 D.L.n.18/2020, convertito in L. n. 27/20, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Napoli e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, sono state dettate le linee guida per la trattazione degli affari giudiziari presso il Tribunale di Benevento e presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di Benevento nel periodo fino al 31.7.20, implementando la tipologia di cause da celebrarsi in presenza;

rilevato che:

con legge n. 70/20 del 25.6.20, nel convertire il D.L. n. 28/20, è stato, tra l'altro, abrogato l'art. 3, comma 1, lett. i) del D.L. n. 28/20, che posticipava al 31 luglio 2020 la fine della fase emergenziale nel settore della giustizia civile e penale, e tale fase emergenziale, a seguito delle modifiche apportate, scade ora il 30 giugno 2020;

la medesima legge prevede all'art. 1 comma 2 che *“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lett. i) del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28”*.

considerato che:

la disposizione da ultimo citata, secondo l'opzione ermeneutica preferibile, fa salva la programmazione dell'attività giudiziaria già compiuta per il periodo da 1 luglio al 31 luglio 2020 sulla base della normativa all'epoca vigente, non essendo ragionevole e tecnicamente possibile stravolgere la pianificazione delle udienze in un lasso di tempo ristretto, con conseguenti problemi di natura logistica e di sicurezza;

lo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 per l'epidemia da Covid-19 non è cessato, ed impone di mantenere, per ora, le misure cautelari previste dai piani di sicurezza elaborati dal RSPP richiamati nei decreti n. 89/20 e 81/20, validati dall'ASL competente per territorio;

la situazione logistica degli immobili ove sono allocati il Tribunale e gli Uffici del Giudice di Pace non consente la celebrazione di tutte le udienze in presenza assicurando il rispetto delle misure suddette;

ritenuto che:

i provvedimenti riguardanti la pianificazione dell'attività giudiziaria nel mese di luglio 2020, per il settore civile ed il settore penale, già emessi in attuazione dei decreti n. 89/20 e n. 81/20, alla luce di quanto esposto, conservano la loro efficacia;

in ogni caso, onde assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste, occorre regolamentare le udienze in presenza nel mese di luglio 2020, nel settore civile e nel settore penale;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;

sentiti i magistrati;

DISPONGONO

i provvedimenti riguardanti la pianificazione dell'attività giudiziaria nel mese di luglio 2020, per il settore civile ed il settore penale, già emessi in attuazione dei decreti n. 89/20 e n. 81/20 conservano la loro efficacia;

per il settore civile, ove non siano stati già adottati provvedimenti per la trattazione scritta delle udienze, la celebrazione delle udienze in presenza deve essere autorizzata dal Presidente del Tribunale al fine di assicurare il necessario coordinamento e l'utilizzo razionale delle aule disponibili;

per il settore penale:

- a) per il settore GIP/GUP, ferma restando la necessità di chiamare i procedimenti in orari adeguatamente sfalsati in base alla loro complessità, è eliminato il limite massimo di cause per ciascuna udienza;
- b) per il settore dibattimentale, oltre ai procedimenti già previsti dal decreto n. 72/20, possono essere trattati:

- 1) i procedimenti rientranti nelle fattispecie del c.d. codice rosso, anche se con imputati non attinti da misure restrittive;

- 2) i procedimenti per i quali è fissata anche la discussione, pure se con imputati non attinti da misure restrittive;

- 3) i procedimenti fissati per la prima udienza, anche se con imputati non attinti da misure restrittive, da chiamare nella prima fascia oraria a partire dalle ore 9,00.

L'ordine di chiamata dei procedimenti fissati per la prima udienza sarà comunicato a cura della cancelleria al COA almeno quattro giorni prima dell'udienza medesima.

I procedimenti diversi da quelli fissati per la prima udienza dovranno essere chiamati osservando adeguato sfalsamento temporale, con conseguente comunicazione alle parti dell'orario di trattazione.

I Giudici ed i Presidenti dei collegi potranno rinviare fuori udienza i procedimenti che non rientrino tra quelli sopra specificati, o che comunque non consentano di assicurare l'osservanza delle misure di distanziamento interpersonale.

DISPONGONO

la massima diffusione e l'esatto adempimento di quanto innanzi indicato e la pubblicazione sul sito istituzionale.

In conformità della delibera del C.S.M. prot. n. 4511 dell'11 marzo 2020

DISPONGONO

trasmettersi il presente provvedimento al C.S.M. (settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Si comunichi:

Ai Magistrati, togati ed onorari, del Tribunale

Ai Giudici Onorari di Pace del Circondario

Al Dirigente Amministrativo

Al Dirigente dell'Ufficio UNEP

Al Personale Amministrativo.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento

Agli Stagisti

Alla Cosmopol

Ai Prefetti di Benevento e di Avellino

Al Presidente della Corte di Appello di Napoli

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli

Al Consiglio Giudiziario

Ai Questori di Benevento e di Avellino


Ai Comandati Provinciali dei Carabinieri di Benevento e di Avellino

Ai Comandanti dei Carabinieri Forestali di Benevento e di Avellino

Ai Comandanti della Guardia di Finanza di Benevento e di Avellino

Al Comandante della Polizia Municipale di Benevento.

Marilisa Rinaldi – Presidente del Tribunale



Aldo Policastro - Procuratore della Repubblica

